



Udine, 23 maggio 2017

Oggetto: Accesso al cassetto fiscale del contribuente – delega al Consulente del Lavoro per la consultazione

Circolare numero 010/2017

In sintesi

Sul modello 770 vengono riportati annualmente i dati delle ritenute operate sui compensi da lavoro dipendente (ed assimilati) e di lavoro autonomo nonché le ritenute che il Sostituto d'Imposta ha mensilmente versato con il mod. F24 ai fini di verificare la corrispondenza tra le ritenute trattenute ai percettori e quanto versato dal Sostituto d'imposta all'erario.

Avvicinandosi la scadenza per l'invio del mod.770/2017, il Consulente del Lavoro deve avere a disposizione i versamenti che il Sostituto d'Imposta ha effettuato nel 2016 mediante F24.

Tali versamenti sono rinvenibili anche nel "Cassetto Fiscale" messo a disposizione dei contribuenti dall'Agenzia delle Entrate; l'accesso al "Cassetto fiscale" è consentito sia al contribuente che all'intermediario (es. Commercialista) e, dal 2013, anche ad un secondo intermediario (es. Consulente del Lavoro).

Approfondimento

Il Cassetto fiscale è un servizio che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito internet per consentire al contribuente di consultare in particolare, oltre ai propri dati anagrafici, dati delle dichiarazioni fiscali e atti del registro, i dati dei versamenti effettuati tramite Modello F24 e F23 e di scaricare le relative quietanze di versamento;

Ai professionisti già abilitati al servizio Entratel è consentito consultare i dati relativi ai propri clienti previa presentazione all'Ufficio delle Entrate di apposita delega conferita dal Cliente.

Con decreto Direttoriale Prot. 92558 del 29 luglio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha esteso la possibilità di accedere al "Cassetto fiscale" a due intermediari abilitati (oltre al contribuente).

Considerato che, per la compilazione del mod.770, può essere di grande utilità per il Consulente del Lavoro poter consultare direttamente sul "cassetto fiscale" le ritenute versate (così come risultano all'Agenzia delle Entrate) e che si potrebbe evitare in tal modo, l'invio da parte di Codesta Ditta di una copia cartacea dei modd.F24 o di richiederne una copia al commercialista (che necessariamente dovrà scaricarsela dal cassetto fiscale per poi trasmetterla al consulente), si chiede a Codesta Ditta di voler dare delega al proprio Consulente del Lavoro per l'accesso alla consultazione del "Cassetto fiscale".

Le Ditte interessate sono invitate a restituire in originale a questo Studio il modulo allegato; in seguito riceveranno dall'Agenzia delle Entrate un "Codice di attivazione" che dovrà essere poi trasmesso al Consulente del Lavoro per consentirgli di accedere ai dati del Cassetto Fiscale.

La durata della delega affidata all'intermediario è di quattro anni ed è rinnovabile alla scadenza o, in qualsiasi momento, revocabile.

RICHIESTA DI DELEGA/REVOCA PER LA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE

Con questo modello il Contribuente può conferire o revocare la delega alla consultazione del proprio "Cassetto fiscale" a un intermediario abilitato (art. 3, comma 3, DPR n. 322/1988). Il Contribuente può sempre continuare a consultare i propri dati fiscali.

IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale

Cognome
e Nome

Luogo di nascita

Data
di nascitaIndirizzo
di residenza

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOZIALE

Codice fiscale

Denominazione
o Ragione socialeIndirizzo
sede legaleConferisce delega Revoca delega

all'intermediario (cognome e nome/denominazione)

Codice fiscale

alla consultazione dei dati anagrafici e fiscali attraverso l'utilizzo del "Cassetto fiscale delegato", il servizio riservato agli intermediari che sottoscrivono il regolamento¹ con le condizioni di utilizzo.

La delega scade automaticamente dopo quattro anni dall'attivazione e può essere revocata dal Contribuente in ogni momento presentando questo modello compilato a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia. Gli utenti registrati ai servizi telematici possono revocare la delega utilizzando le funzionalità disponibili nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Luogo e data

Firma
(per esteso
e leggibile)

1) Allegato al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 29 luglio 2013; il Regolamento è consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.